



Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca  
Istituto Comprensivo Fisciano-Lancusi  
"Don Alfonso De Caro"  
Via Don Alfonso De Caro 84080 Lancusi di Fisciano (SA)  
C.M. SAIC89200E C.F. 80023790654  
☎ 089 878763 - 953242  
E-mail: [saic89200e@istruzione.it](mailto:saic89200e@istruzione.it) - [saic89200e@pec.istruzione.it](mailto:saic89200e@pec.istruzione.it)  
[www.icfiscianolancusi.edu.it](http://www.icfiscianolancusi.edu.it)



Lancusi, li16 Settembre 2019

- Al personale docente ed al personale Ata
- All'albo pretorio on line - sez. Circolari
  - Agli atti amministrativi
- E p.c. Al DSGA Dott.ssa Anna Fiorillo

**Oggetto:** Disposizioni, indicazioni e raccomandazioni ai docenti ad inizio dell'anno scolastico.

Nell'esprimere il completo apprezzamento per la professionalità di tutti i docenti e di tutto il personale della scuola, con la presente nota si ritiene opportuno puntualizzare, nella fase iniziale dell'anno scolastico, alcuni aspetti basilari della quotidianità della vita scolastica, precisando le corrette modalità dei comportamenti ad essi inerenti.

### **ENTRATA A SCUOLA**

Al riguardo, si segnala che gli insegnanti di scuola secondaria devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ad attendere gli allievi per assicurarne l'accoglienza e la vigilanza (art. 27 comma 5 del CCNL vigente).

La vigilanza degli allievi dal momento dell'entrata nell'atrio della scuola sarà assicurata dai collaboratori scolastici. Gli stessi assicureranno la vigilanza degli allievi anche nelle aree esterne all'edificio nel periodo immediatamente antecedente all'orario di inizio delle attività didattiche, secondo quanto stabilito dal CCNL (Tabella A- Profilo del Collaboratore).

### **USCITA DALLA SCUOLA**

Si riporta a tale proposito quanto specifica l'art. 29 comma 5 del CCNL:

“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti [...] ad assistere all'uscita gli alunni medesimi”. Ciò significa che gli alunni devono essere accompagnati ordinatamente fino al cancello di uscita della scuola.

### **VIGILANZA DEGLI ALLIEVI**

Come è noto e come è prassi di tutti voi, all'inizio della giornata scolastica e durante il cambio dell'ora, gli insegnanti devono assicurare, senza alcuna soluzione di continuità, raccordandosi, secondo le necessità, con i collaboratori scolastici, sempre e comunque, la vigilanza degli allievi: nel primo caso, trovandosi in classe 5 minuti prima dell'arrivo degli allievi e nel secondo non lasciando gli allievi incustoditi prima dell'arrivo del collega dell'ora successiva; prego tutti di fare particolare attenzione nell'osservare queste disposizioni segnalando eventualmente problematiche al riguardo. Ovviamente la continuità della vigilanza va assicurata, altresì, in ogni altro momento della attività didattica ordinaria.

### **USCITE DEGLI ALLIEVI DALLE CLASSI DURANTE LE ORE DI LEZIONE**

Durante la giornata scolastica agli allievi non deve essere consentito di uscire dalle aule per motivi futili o non pertinenti; in particolare, quando gli allievi escono dall'aula, devono essere sempre e comunque affidati alla vigilanza dei collaboratori scolastici; durante la giornata scolastica, come già disposto, gli allievi di norma, ad eccezioni di situazioni ed esigenze specifiche, possono uscire dalle aule solo max due volte per

recarsi ai servizi; per quanto concerne gli allievi del Tempo prolungato essi ovviamente potranno utilizzare ulteriormente i servizi nel periodo pomeridiano.

### **INTERVALLO**

L'assistenza durante l'intervallo, è effettuata dai Docenti in servizio nel lasso di tempo di effettuazione dello stesso; con l'entrata in vigore dell'orario definitivo esso viene svolto dalle 10.55 alle ore 11.05 per la scuola secondaria e dalle ore 10.10 alle ore 10.20 per la scuola primaria.

L'entrata/l'uscita/l'intervallo/ sono momenti formativi durante i quali i Docenti – coadiuvati dai Collaboratori scolastici - attuano una costante azione educativa, non solo per una necessaria ed ordinata organizzazione interna, ma anche e soprattutto al fine di consolidare negli alunni l'instaurarsi di comportamenti corretti nei diversi momenti ed ambienti.

### **GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI**

Gli insegnanti della prima ora hanno l'obbligo di:

- a) verificare la presenza degli alunni;
- b) annotare sul registro on line gli alunni assenti;
- c) ritirare i libretti degli alunni risultati assenti nei giorni precedenti;
- d) giustificare l'assenza dopo aver verificato l'esattezza e la completezza delle giustificazioni.

NOTA: verificare sempre la corrispondenza della firma con quella apposta sulla 1^ pagina. Nel caso un alunno si presenti a scuola privo di giustificazione, l'insegnante è tenuto a sollecitare per iscritto la famiglia a produrre la giustificazione stessa. Se il fatto dovesse ripetersi, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico.

Si prega di segnalare tempestivamente al Dirigente qualunque situazione "dubbia" o il verificarsi di assenze particolarmente frequenti e/o prolungate senza giustificati motivi.

### **ASSENZE PROLUNGATE DEGLI ALUNNI**

Qualora si annotino un numero rilevante di assenze le stesse devono essere comunicate al Dirigente poiché possono compromettere la validità dell'anno scolastico stesso e vanno, quindi, concordate le eventuali modalità di intervento.

### **USCITE ANTICIPATE ED ENTRATE POSTICIPATE DEGLI ALUNNI**

Si raccomanda lo scrupoloso controllo delle richieste assicurandosi che chi preleva il minore sia persona esercente la potestà o persona di fiducia delegata in forma scritta. Gli alunni devono essere accompagnati dai Collaboratori Scolastici durante il tragitto da o verso l'aula.

### **PROBLEMATICHE DI SALUTE – SOMMINISTRAZIONE FARMACI**

Va tempestivamente avvisata la Dirigenza in caso di notificazione di particolari patologie (es. diabete) degli allievi da parte delle famiglie; ciò per la necessaria predisposizione dei Protocolli di Assistenza e, se necessario, di somministrazione farmaci. Lo stesso dicasi in caso di conoscenza delle predette patologie a seguito di comunicazioni informali pervenute dalla famiglie. Si ricorda che la somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica. Il punto di partenza di tale somministrazione sta ovviamente nella richiesta da parte della famiglia dell'alunno.

I docenti, ed in specie i docenti coordinatori di classe, sono invitati nella prima occasione utile di incontro scuola - famiglia a far presente ai genitori questa loro responsabilità per quanto riguarda la comunicazione di problemi di salute dei figli.

Riguardo alle problematiche di salute, non va sottovalutata, nel rispetto della privacy, altresì, la conoscenza da parte dei docenti, comunque evidenziatosi, di stati di malessere di tipo psicologico, quali gravi disagi emotivi, stati depressivi, o di comportamenti a rischio (uso di alcolici, ecc); in tali casi la scuola deve, innanzitutto, preoccuparsi tempestivamente di informare le famiglie degli allievi.

### **INFORTUNI DEGLI ALUNNI**

Come noto a tutti Voi, in caso di un infortunio verificatosi durante le proprie ore di lezione, il docente è tenuto tempestivamente a redigere relativa dichiarazione sull'accadimento ed a consegnare la stessa presso l'Ufficio di Segreteria o di Presidenza.

In riferimento a infortuni, malesseri, o problematiche legate alla salute degli allievi comunque evidenziatesi in specifici episodi tra le mura e le pertinenze scolastiche, si raccomanda, altresì, a tutti i docenti ed a tutti gli operatori scolastici di agire sempre con tempestività nel segnalare ai responsabili le evenienze suddette per l'adozione di interventi puntuali di primo soccorso, senza sottovalutare anche circostanze od accadimenti che – in prima istanza – possano apparire trascurabili o di poco conto. Incidenti e infortuni, infatti, che - ad una prima analisi - potrebbero sembrare irrilevanti, possono evidenziarsi, appena in seguito, nel loro effettivo grado di gravità; occorre, quindi, essere particolarmente scrupolosi in tali circostanze. In particolare, è utile mantenere un canale di comunicazione con la famiglia, anche con l'apporto degli addetti alla segreteria-alunni, per ricevere informazioni sullo stato di salute dei ragazzi interessati da eventi del genere, per assicurarsi al riguardo del loro decorso.

Infortunati con conseguenze sulla salute non segnalati o segnalati con ritardo comportano, infatti, una precisa responsabilità in capo ai docenti presenti in classe al momento degli stessi. E' quindi del tutto consigliabile, anche in caso di eventi che possano sembrare poco rilevanti, scrivere una relazione sull'accaduto consegnando la stessa presso l'Ufficio di Segreteria o presso l'Ufficio di Presidenza.

### **SICUREZZA SCOLASTICA**

In materia si ribadisce che gli insegnanti hanno degli obblighi ben precisi, che possono essere così riassunti:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da DS, dirigente e preposto;
- Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, ecc;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza;
- Segnalare immediatamente a DS, dirigente o preposto le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza).

Nel merito delle segnalazioni delle non conformità presenti in aula o di situazioni di pericolo rilevate ( spigoli di infissi ad altezza di alunno, difficoltà di evacuazione di alunni diversamente abili durante le prove di evacuazione simulate, dispositivi antincendio alterati, ecc), i docenti diventano responsabili se non denunciano la situazione al superiore (Dirigente Scolastico) perché a norma di codice civile (art. 2048), sono considerati responsabili diretti di eventuali danni ai loro studenti derivanti da tale situazione di illegalità.

### **RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DI GENITORI SEPARATI**

In merito si fa presente che la scuola è tenuta a rispettare, nel rispetto dei dettami normativi vigenti, in caso di affidamento condiviso, il principio della bigenitorialità, ovvero il diritto del bambino a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati (Legge nr. 54/2206). Ciò vale anche rispetto alla cosiddette "famiglie di fatto", cioè la famiglie in cui i genitori dei minori non sono coniugati.

Di conseguenza, è buona norma e regola che, rispetto a tali tipologie di famiglie, tutte le comunicazioni di tipo didattico, disciplinare, e tutte le modalità di accesso e conoscenza di voti e risultati scolastici, ad esempio attraverso il registro on line, così come tutte le informazioni attinenti alla partecipazione degli allievi a visite guidate, viaggi di istruzione, iniziative e manifestazioni organizzate dalla scuola **siano comunicate e partecipate ad entrambi i genitori**, ed in specie al genitore "**non collocatario**" del minore (quello cioè presso cui quest'ultimo non sta abitualmente e non ha fissato la propria dimora).

### **CONSULTAZIONE DELL'ALBO ON LINE**

Si informa il personale che tutti gli operatori scolastici sono tenuti a consultare con regolarità il sito istituzionale della scuola e la posta elettronica personale. In particolare, si raccomanda di accedere con continuità alla sezione Area riservata del sito della scuola. Tutto ciò anche nell'ottica del processo normativo

della dematerializzazione (D.L. n° 95/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito nella Legge n° 135/2012 e ss. mm. ii.), inteso alla riduzione dei documenti cartacei e quindi ai relativi sprechi dannosi per l’ambiente, nonché a favorire l’uso degli stessi in formato digitale.

## **PRIVACY A SCUOLA**

Ritengo utile sottoporre a tutti Voi la lettera di presentazione del Vademecum in tema di privacy che il Garante per la protezione dei dati personali dott. Antonello Soro ha inviato alle scuole in occasione della pubblicazione del Vademecum “**La scuola a prova di privacy**” del novembre 2016:

*Le scuole sono chiamate ogni giorno ad affrontare la sfida più difficile, quella di educare le nuove generazioni non solo alla conoscenza di nozioni basilari ed alla trasmissione del sapere, ma soprattutto al rispetto dei valori fondanti di una società. E’ quindi importante riaffermare quotidianamente anche in ambito scolastico quei principi di civiltà, come la riservatezza e la dignità della persona, che devono essere al centro della formazione di ogni cittadino, soprattutto oggi nell’era di internet ed in presenza di nuove forme di comunicazione e di condivisione.*

*Proprio con l’obiettivo di aiutare studenti, famiglie, professori, e la stessa amministrazione scolastica da Lei diretta in questo compito fondamentale, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la guida “La scuola a prova di privacy”.*

*Il vademecum raccoglie i casi affrontati dal Garante con maggiore frequenza, al fine di offrire elementi di riflessione e indicazioni per i tanti quesiti che vengono posti dalle famiglie e dalle istituzioni: da come trattare correttamente i dati personali degli studenti (in particolare quelli sensibili, come condizioni di salute o convinzioni religiose) a quali regole seguire per pubblicare dati sul sito della scuola o per comunicarli alle famiglie; da come usare correttamente tablet e smartphone nelle aule scolastiche a quali cautele adottare per i dati degli allievi con disturbi di apprendimento.*

*Viene, inoltre, dedicata particolare attenzione alla “scuola 2.0” e al corretto uso delle nuove tecnologie, al fine di prevenire atti di cyberbullismo o altri episodi che possano segnare negativamente la vita dei più giovani.*

*Con l’auspicio che*

*possa contribuire a far crescere nel nostro Paese un’autentica cultura della protezione dei dati personali, nella quale coinvolgere professori, famiglie e Istituzioni, segnalo dunque che la guida è a disposizione informato digitale all’indirizzo [www.garantepriva-cy.it/scuola](http://www.garantepriva-cy.it/scuola).*

*Sul sito internet dell’Autorità potrà reperire ulteriore documentazione utile alle attività didattiche e amministrative del Suo istituto.*

*Augurandomi che Lei voglia considerare sempre con*

*interesse le iniziative dell’Autorità dirette al mondo dei giovani e della scuola, porgo i più cordiali saluti.*

Rimandando alla lettura del vademecum, che invio a tutti Voi per gli approfondimenti su vari aspetti e questioni, affronto di seguito alcuni temi delimitati:

### **- Foto e filmati di eventi scolastici a cura dei genitori**

Secondo il Garante, le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici non violano la privacy perché si tratta di immagini raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare e non alla diffusione. Le cose cambiano se però il genitore vuole pubblicarle su internet (per esempio attraverso un social network): in questo caso, diventa necessario ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video (o dei loro genitori, se si tratta di bambini). In altri termini, **è consentito ai genitori fare riprese o fotografie “durante recite, gite o saggi scolastici”, a patto che dei relativi video e foto se ne faccia solo un uso strettamente personale o familiare.** Se si ha l’intenzione, invece, di **pubblicare quelle immagini su internet o sui social network, lo si può fare esclusivamente dopo aver ottenuto l’espresso consenso di tutte le persone coinvolte in quelle foto o video.**

- **Uso del cellulare a scuola**

Il Garante ricorda che «l'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (studenti o professori), in particolare della loro immagine e dignità». Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all'interno delle aule o nelle scuole.

Il Garante chiarisce con nettezza che gli studenti non possono diffondere i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su internet) senza averle prima informate e averne ottenuto l'esplicito consenso. Questo significa, in pratica, che bisogna «prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, oppure di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea». Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. «Tale pratica - si legge nel vademecum - può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati». Gli alunni, in particolare, devono essere avvertiti che utilizzare il cellulare per fare foto o video ai compagni o ai professori a scuola è severamente vietato, come vietato il loro caricamento in rete; un uso improprio al riguardo si configura infatti come una grave infrazione del Regolamento di Disciplina.

- **Pubblicazione di foto e video relativi a manifestazione da parte della scuola sul sito o sui social**

Le scuole possono pubblicare foto o video che ritraggono gli alunni minorenni solo se vi è stato il previo consenso scritto da parte dei genitori. La scuola deve garantire, in ogni caso, ai genitori il diritto a richiedere la cancellazione immediata di foto o video che ritraggono il figlio minorenne.

Il consenso alla pubblicazione da parte dei genitori è necessario anche nel caso in cui le foto o i video siano collettivi (es. foto di classe, a mensa ecc.) o riguardino eventi come recite, feste ecc. In questo caso infatti non si tratta di eventi pubblici, ma di attività didattiche svolte nell'ambito degli spazi scolastici e rivolti ad un pubblico limitato e selezionato.

Il consenso non è necessario soltanto nel caso in cui la foto o il video riguardino eventi pubblici e non abbiano come oggetto specifico uno o più minori. La regola in questo caso è che il minore ritratto non deve essere immediatamente identificabile. Ad esempio: in occasione della visita di una scolaresca al Papa è lecito pubblicare una foto che ritrae la folla in piazza San Pietro e, in essa, anche il volto di alcuni minori in mezzo alla folla. Non sarebbe lecito, invece, pubblicare una foto che ritrae in primo piano uno o più minori presenti all'evento.

La pubblicazione su internet, previo consenso espresso dei genitori, è permessa soltanto attraverso le pagine del sito istituzionale della scuola. Non è mai permessa invece, anche se è stato prestato il consenso, la pubblicazione sui social network di foto e video (es. Facebook, Twitter ecc.). La legge infatti vieta alle istituzioni pubbliche di trasferire i dati personali degli alunni a soggetti privati, quali sono appunto le società che gestiscono i social. Una foto, infatti, costituisce un dato personale e quindi è soggetto alla Tutela della privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Ciro Amaro**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*